SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 3 agosto 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Licata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Licata (Agrigento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Agrigento;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Licata nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Licata, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 31 luglio 1992, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Licata (Agrigento) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Giuseppe di Cesare, vice prefetto ispettore;

rag. Salvatore Petralito, primo dirigente di ragioneria a riposo;

dott. Nicola Diomede, vice consigliere di prefettura.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Licata (Agrigento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di condizionamento da parte della criminalità locale, evidenziati dal prefetto di Agrigento, che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale.

Invero, la situazione amministrativa del comune di Licata risulta caratterizzata da rilevanti fenomeni di instabilità politica, che hanno determinato il susseguirsi di sette giunte comunali, con la conseguenza di rendere impossibile la soluzione di gravissime problematiche che affliggono ormai da tempo la vita della città sotto l'aspetto urbanistico, dell'edilizia scolastica e della situazione igienico-sanitaria.

Ed, infatti, per ciò che concerne il settore delle opere pubbliche è emerso un ricorso frequente al cottimo fiduciario ed alle perizie di variante e suppletive.

Gravissime irregolarità risultano nella gestione contabile ed amministrativa dell'ente accertate di recente a seguito di visita ispettiva generale.

Relativamente all'attività della giunta municipale è emerso che un certo numero di delibere hanno avuto esecuzione, ancorché annullate in sede tutoria, comportando spese non suffragate da atto esecutivo.

Da ultimo si evidenzia l'assenza nel comune di Licata di uno strumento urbanistico efficace, che pertanto ha determinato un forte ricorso all'abusivismo edilizio non contrastato dall'amministrazione comunale, con provvedimenti repressivi e sanzionatori che ha devastato irrimediabilmente il territorio cittadino e la fascia costiera della zona.

Figurano, inoltre, nei riguardi di alcuni amministratori locali tuttora in carica numerose denunce e procedimenti penali pendenti per reati contro la pubblica amministrazione per fatti riferibili a passate amministrazioni, indicative di una gestione della cosa pubblica orientata non alla realizzazione del pubblico bene ma ad una diffusa pratica di favoritismo nel conferimento di incarichi professionali, nelle assunzioni e nell'esecuzione delle opere pubbliche.

In tale quadro di scarsa trasparenza amministrativa si inseriscono alcuni episodi di danneggiamento, di seguito riportati, che hanno riguardato la persona di amministratori *pro tempore*, ancora oggi presenti in consiglio comunale perché rieletti nelle ultime consultazioni amministrative (ad eccezione di Rinascente Angelo e Platamone Giovanbattista, quest'ultimo in atto consigliere provinciale):

la notte del 19 agosto 1988 veniva incendiato il portone di ingresso allo studio di consulenza finanziaria gestito da Tirri Peppino, all'epoca assessore ai lavori pubblici;

nel corso della stessa notte veniva incendiata l'autovettura di De Caro Pietro, nato a Licata il 19 febbraio 1961, parcheggiata all'interno della villa di proprietà del suocero Platamone Giovanbattista, nato a Licata il 9 aprile 1938, già sindaco;

la notte del 27 agosto 1988 esplodeva un ordigno nello studio di Rinascente Angelo, nato a Licata il 13 dicembre 1949, all'epoca consigliere comunale;

il 9 ottobre 1988 veniva incendiato il portone d'ingresso di un magazzino di proprietà di Zarbo Antonino, nato a Licata il 4 giugno 1938, fratello di Zarbo Biagio, all'epoca assessore e componente in atto della giunta in carica;

la notte del 30 ottobre 1988 ignoti installavano un ordigno incendiario all'interno dell'abitazione di Di Francesco Michelina, madre del sindaco *pro tempore* Platamone Giovanbattista;

in data 4 dicembre 1988 veniva dato fuoco alla villa di proprietà di Amato Angelo, suocero dell'assessore *pro tempore* Amato Antonino, oggi sindaco della città;

la notte del 4 novembre 1989 ignoti danneggiavano l'auto di Vecchio Bruno, consigliere comunale;

il 16 febbraio 1990 veniva fatto nuovamente destinatario di atto intimidatorio il consigliere Vecchio Bruno, con l'incendio doloso del villino di proprietà;

in data 16 luglio 1989 ignoti davano fuoco all'autovettura di Amato Calogero, impiegato comunale e parente dell'amministratore Amato Antonino;

il 13 gennaio 1990 veniva nuovamente colpito il predetto impiegato, con l'incendio della casa estiva di proprietà del medesimo.

Tali danneggiamenti sono da imputare all'azione antimidatoria posta in essere dal sodalizio criminoso operante in Licata, allo scopo di condizionare le scelte degli amministratori nell'affidamento di lavori pubblici, nonché nella gestione dei nuovi e più onerosi servizi correlati alla promozione della locale squadra di calcio di serie *B*.

Inoltre, indagini condotte dai competenti organi hanno evidenziato che tali attentati possono collegarsi anche alle procedure di pubblici concorsi, al fine di orientarne l'esito per favorire la sistemazione di «persone amiche».

Indicativo di condizionamento della azione amministrativa è altresì il frequente affidamento di lavori, con procedura di somma urgenza, alla ditta locale Stracuzzi Maria Rosa, figlia quest'ultima di Stracuzzi Giuseppe, pericoloso pregiudicato e indiziato mafioso del posto, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Lo Stracuzzi risulta intimamente legato al Cardella Pasquale, elemento di spicco dell'organizzazione criminale operante in Licata, già sottoposto a misura di prevenzione, proiettato ad assumere posizioni di rilievo nell'ambito di detta organizzazione.

Inoltre il sindaco *pro tempore* Amato Antonino è stato oggetto di numerosi atti di intimidazione mafiosa, come pure i consiglieri Tirri Peppino e D'Orsi Francesco.

Risulta anche che negli anni 1990-1992 sono stati affidati alla ditta Stracuzzi Maria Rosa i seguenti lavori per gli importi a fianco di ciascuno segnati:

costipazione e spegnimento dei rifiuti solidi urbani di contrada Palma L. 73.710.000;

manutenzione locali VV.FF., copertura parcheggio lire 25.202.000;

manutenzione straordinaria della scuola di via Gela - Vill. agricolo L. 36.357.400;

manutenzione straordinaria strada c/le Lavanghe L. 28.502.700.

Risulta anche che nell'anno 1991 il comune di Licata ha disposto in favore della ditta Stracuzzi Maria Rosa la liquidazione a saldo dei conti consuntivi, per opere di somma urgenza, nella misura di L. 7.305.114; L. 20.442.058; L. 6.536.670.

Dallo scenario che il popoloso comune di Licata offre di sé, sia nello svolgersi della vita associativa, gravata da irrisolti problemi che incidono sul vivere civile, sia nell'atteggiarsi di una civica amministrazione dell'ente locale che si trascina costantemente all'insegna della instabilità ed inefficienza, emerge il condizionamento degli amministratori e la permeabilità di questi alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Licata.

Il prefetto di Agrigento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Licata con relazione n. 88-357 Gab. del 25 luglio 1992.

Nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità, il prefetto di Agrigento con decreto pari numero del 28 luglio 1992 ha sospeso gli organi ordinari del comune, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Licata, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3650

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Recale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Recale (Caserta), eletto nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevati nelle relazione inoltrata dal prefetto di Caserta;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Recale nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Recale, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Recale (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico commesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott.ssa Giuliana Perrotta, vice prefetto ispettore aggiunto;

dott. Felice Berriola D'Alessio, vice questore vicario;

dott. Graziano Mauro, vice prefetto ispettore aggiunto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Recale (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali dal 28 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione da parte della criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli amministratori, compromettono l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ed invero dal prefetto di Caserta, con relazione in data 17 luglio 1992, è stata evidenziata la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

In particolare, il sindaco e tutti i componenti della giunta ad eccezione del sig. Acconcia Antonio, sono stati tratti in arresto in data 16 luglio 1992, unitamente all'imprenditore Perreca Domenico, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 15 luglio 1992 dal G.I.P. del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il reato di abuso d'ufficio, continuato e aggravato in concorso, articoli 81 c.p.v., 110 e 112 n. 1, 323, secondo comma, del codice penale, rilevato in due diverse fattispecie.

In ordine alla prima fattispecie, relativa all'arbitrario ed illegale affidamento da parte della giunta dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani alla ditta «P.A.F.» di Recale, con deliberazioni reiteratamente censurate da parte del competente organo di controllo, gli emersi elementi di responsabilità sono da collegarsi a forme di condizionamento di carattere camorristico nei confronti dell'amministrazione comunale di Recale.

La seconda fattispecie, altresì sintomatica della violazione del principio di legalità e trasparenza, è emersa nell'assegnazione di terreni edificabili a cooperativa non avente diritto, mediante la formazione di una graduatoria arbitraria tra le cooperative richiedenti, senza tener conto dei relativi titoli.

Sono inoltre emersi legami tra parte dei componenti la giunta ed esponenti di clan camorristici. In particolare uno degli assessori comunali arrestati, Gianoglio Filiberto, è legato da vincoli di parentela a Perreca Antimo, capo dell'omonimo clan e a sua volta parente di Perreca Domenico, pregiudicato, titolare della citata ditta «P.A.F.», alla quale è stato del tutto arbitrariamente assegnato l'appalto sopra indicato.

Gli stessi Perreca Antimo e Perreca Domenico, sono, altresì, coimputati in un procedimento penale per associazione a delinquere.

L'effettiva incidenza dei rapporti tra l'assessore Gianoglio e il Perreca Antimo, come rilevato dagli accertamenti svolti dagli organi competenti, emerge dalla considerazione che la concessione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani alla ditta «P.A.F.» si è verificata esclusivamente per pressioni esercitate dal gruppo delinquenziale nei confronti degli amministratori locali.

Ed invero, proprio nel settore degli appalti, tra i quali anche quello per il servizio in questione, tipicamente convergono gli interessi delle organizzazioni criminali operanti nel casertano, le quali hanno creato una fitta rete di alleanze e cointeressenze allo scopo di gestire i servizi in regime di monopolio.

Ulteriori cointeressenze tra gli amministratori del comune di Recale e il clan camorristico che fa capo a Perreca Antimo sono emerse nel settore dell'urbanistica, mediante favoritismi nei confronti di Mellucci Anna Maria Rita, legata da vincoli di parentela al suddetto Perreca.

Denotano la diffusa illegalità e il grado di condizionamento subito dall'amministrazione comunale, la gestione spesso particolaristica dei lavori pubblici, il rilascio di concessioni edilizie a congiunti di amministratori ed altresì la scomparsa di circa 50 domande di dipendenti di enti pubblici che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/88, chiedevano di essere trasferiti presso il comune di Recale per la copertura di 18 posti vacanti.

Sintomatico dello stato di illegalità in cui versa l'amministrazione comunale è il coinvolgimento dell'attuale sindaco, di un assessore e di due consiglieri, in un procedimento penale per il quale in data 27 dicembre 1989 i medesimi sono stati rinviati a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione.

Ed ancora, un altro amministratore, Ommeniello Michele, risulta condannato in data 21 febbraio 1986, con sentenza definitiva per detenzione abusiva di armi e munizioni.

Da quanto sopra appare chiaro il collegamento diretto e indiretto con la criminalità organizzata con conseguente condizionamento degli amministratori del comune di Recale, che ha determinato uno stato di fatto nel quale il processo di formazione della volontà degli amministratori subisce continue alterazioni, la trasparenza e la funzionalità dell'attività amministrativa sono gravemente compromesse e lo stato dei servizi erogati dal comune risulta, in generale, degradato per favoritismi, abusi e disamministrazione.

Si rileva pertanto l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Recale.

Il prefetto di Caserta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Recale con rapporto del 17 luglio 1992 e nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità, con decreto n. 4619/13.4 Gab. in pari data, ne ha disposto la sospensione, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Recale (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3651

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 febbraio 1992, n. 353.

Regolamento recante attuazione delle disposizioni previste dall'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e dall'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, relativo al passaggio nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale del ruolo dei segretari comunali, giudicato inidoneo all'espletamento del servizio attivo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con il quale è stato previsto che, ai fini del recupero al servizio attivo del personale del ruolo dei segretari comunali in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, devono prioritariamente essere tenute presenti le disponibilità organiche dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, che disciplina le modalità dell'inquadramento di detto personale, secondo quanto previsto dal primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551;

Ritenuto di dover emanare, ai sensi del surrichiamato art. 8, secondo comma, apposite disposizioni per sottoporre il personale del ruolo dei segretari comunali suddetto a visita medica e a prova teorica e pratica;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti

1. Il personale del ruolo dei segretari comunali giudicato inidoneo all'espletamento del servizio attivo, può chiedere, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, il trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno a condizione che risulti in possesso del titolo di studio richiesto dalle disposizioni in vigore ai fini dell'accesso alle corrispondenti qualifiche dei predetti ruoli.

Art. 2.

Visita medica

1. Il personale di cui all'art. 1 è sottoposto, a cura della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale, a visita medica, che andrà effettuata presso una U.S.L. diversa da quella che ha inizialmente attestato l'inidoneità del soggetto all'espletamento del servizio attivo quale segretario comunale, ma, comunque, avente sede nell'ambito della regione di residenza dell'interessato.

2. La U.S.L., in relazione all'infermità riscontrata, dovrà attestare l'idoneità fisica del segretario comunale istante allo svolgimento dei compiti propri delle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 3.

Consiglio di amministrazione

1. Nel caso in cui il giudizio dell'organo sanitario sia favorevole, l'istanza del segretario comunale è sottoposta al consiglio di amministrazione, il quale dovrà esprimere il proprio parere sulla qualifica da attribuire valutando la corrispondenza tra quella di provenienza e quella dell'Amministrazione civile dell'interno per la quale sia stata riconosciuta l'idoneità fisica.

Art. 4.

Prova teorica

1. Il personale di cui al precedente art. 1, una volta che sia stato acquisito il parere del consiglio di amministrazione e prima dell'adozione del decreto ministeriale d'inquadramento, è sottoposto ad una prova teorica consistente in un colloquio sulle attività istituzionali dell'Amministrazione dell'interno nel quadro dell'ordinamento generale dello Stato con specifico riferimento ai servizi delle prefetture.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice della prova di esame prevista dall'art. 4 è costituita con decreto del Ministro ed è composta da un dirigente con qualifica non inferiore a vice prefetto o equiparato con funzioni di presidente e da due funzionari con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore o equiparata.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non superiore a consigliere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 1992

Il Ministro: SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992
Registro n. 31 Interno, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 44/1990 è il seguente: «2. Ai fini del recupero al servizio attivo del personale del ruolo dei segretari comunali in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, devono, prioritariamente, essere tenute presenti le disponibilità organiche nell'Amministrazione civile dell'interno».

— Il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 266/1987 è il seguente:

«Art. 29 *(Mutamento di mansioni per inidoneità fisica).* — 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento».

— Il testo dell'art. 15 del D.L. n. 344/1990 è il seguente:

«Art. 15. — 1. All'inquadramento previsto dall'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, si provvede in soprannumero, con le modalità previste dal primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, con compensazione delle posizioni soprannumerarie mediante indisponibilità di un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale».

— Il testo dell'art. 8, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 339/1982 è il seguente:

«Art. 8. — Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.

Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente».

— Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 551/1981 è il seguente:

«Art. 2. — L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all'articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.

Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.

Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l'eventuale frazione è arrotondata per eccesso all'unità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 44/1990, si veda nelle note alle premesse.

92G0394

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 aprile 1992, n. 354.

Regolamento recante modificazioni alla normativa sul riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che prevede l'attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale del riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 183, ultimo comma, del decreto stesso, il quale stabilisce che gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto accidentale;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1988, n. 347, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1988, con il quale è stata riconosciuta l'efficacia, ai sensi

dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato *A* al sopracitato decreto, relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi;

Constatato che la disciplina stabilita per i radiocomandi è estensibile anche ai sistemi a fotocomando;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAGL 1/1.1.4./31890/4.14.12;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 10 maggio 1988, n. 347, concernente il riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi di gru, argani e paranchi è così modificato: agli articoli 1 e 2, in luogo della parola «radiocomandi», leggasi «sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche»; all'art. 3, in luogo di «radiocomando», leggasi «comando mediante onde elettromagnetiche».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 aprile 1992

Il Ministro: MARINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992
Registro n. 13 Lavoro, foglio n. 339

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regoalmenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si riporta qui di seguito il testo dell'articolato del D.M. n. 347/1988 quale risulta a seguito delle modifiche apportate dal presente decreto:

«Art. 1. — È riconosciuta l'efficacia ai sensi dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato *A* al presente decreto, relativi alla costruzione ed all'impiego di *sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche* per l'azionamento di gru, argani e paranchi.

Art. 2. — I *sistemi di comando mediante onde elettromagnetiche* di cui al precedente decreto devono essere costruiti ed installati come stabilito dai criteri di sicurezza contenuti nel succitato allegato *A*, e devono inoltre essere muniti di una targa di identificazione e di un libretto di istruzione tecnica, redatto in conformità all'allegato *B* del presente decreto. L'approvazione di tipo è rilasciata dall'ISPESL.

Sono inoltre ammesse le certificazioni di tipo rilasciate, ai sensi della normativa allegata al presente decreto, da organismi ufficialmente riconosciuti dagli Stati membri della CEE.

Art. 3. — Sono in ogni caso ammessi sistemi di *comando mediante onde elettromagnetiche* diversi da quelli previsti dal presente decreto purché realizzino un livello di sicurezza equivalente.

Fermo restando l'equivalenza del livello di sicurezza realizzato dalle presenti norme, sono altresì ammessi sistemi di *comando mediante onde elettromagnetiche* costruiti in base alla normativa vigente negli Stati membri della CEE, purché il tipo sia approvato da un organismo ufficialmente riconosciuto e l'apparecchiatura sia accompagnata da una dichiarazione del costruttore che ne attesti la rispondenza al tipo approvato.

Detta dichiarazione dovrà anche indicare gli estremi dell'approvazione di tipo e della normativa di sicurezza seguita.

Art. 4. — Sono approvati i criteri di sicurezza ed il modello del libretto di istruzione tecnica che fanno parte integrante del presente decreto».

92G0395

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 luglio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di agosto 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 27 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 3 luglio 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 14,15 per cento il tasso di riferimento per il mese di luglio 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di agosto 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,60 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,60 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di agosto 1992 è pari al 13,60 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1992

p. *Il Ministro:* MALVESTIO

92A3619

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1992.

Soppressione della dogana di terza categoria di Porto Garibaldi ed istituzione della sezione doganale di Porto Garibaldi, dipendente dalla dogana di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Ravvisata l'opportunità di sopprimere la dogana di terza categoria di Porto Garibaldi attesa la riduzione dei livelli di operatività riscontrati presso di essa;

Considerato che per soddisfare le esigenze dell'utenza occorre, comunque, istituire una sezione doganale in Porto Garibaldi;

Decreta:

Art. 1.

La dogana di terza categoria di Porto Garibaldi (Ferrara) è soppressa.

Art. 2.

È istituita, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, la sezione doganale Porto Garibaldi (Ferrara), dipendente dalla dogana di Ferrara circoscrizione doganale di Bologna.

Le facoltà della citata sezione doganale saranno stabilite, ai sensi del secondo comma del citato art. 9, dal capo della circoscrizione doganale di Bologna, competente per territorio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3602

DECRETO 30 giugno 1992

Fissazione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413 che con l'art. 12 ha introdotto, con effetto 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 stabilisce che per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato; i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale e che con decreto ministeriale dovranno essere fissate le caratteristiche a cui dovranno rispondere tali biglietti;

Ritenuta la necessità di fissare le predette caratteristiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

2. Agli effetti del presente decreto per biglietto di trasporto si intende il titolo di viaggio che dà diritto alla effettuazione della prestazione.

3. Il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;

b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;

c) ammontare dei corrispettivi dovuti;

d) numero progressivo;

e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

4. Le indicazioni di cui alla lettera *a)* del precedente comma possono, nei trasporti cumulativi che danno luogo al biglietto integrato, essere riferiti o all'emittente o ad una sola delle imprese che partecipano al trasporto.

5. Le indicazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente, possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso.

Art. 2.

1. È, altresì, biglietto di trasporto ai sensi del presente decreto il titolo di viaggio costituito da un supporto con banda magnetica o con microprocessore, anche interattivo, suscettibile di riprogrammazione per ulteriori utilizzi.

2. Se i supporti costituenti i titoli di viaggo di cui al precedente comma non consentono l'indicazione degli elementi previsti dal terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, i soggetti emittenti devono tenere apposita contabilità di carico e scarico degli stessi supporti che dovranno, comunque, contenere un proprio numero di riconoscimento, al fine di consentirne il controllo.

3. Le apparecchiature atte alla emissione o che consentono la riutilizzazione dei titoli di viaggio di cui al presente articolo devono registrare le operazioni eseguite su un giornale di fondo costituito da un apposito supporto cartaceo predisposto da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

4. Il supporto cartaceo di cui al comma precedente deve contenere una propria numerazione lungo uno dei bordi, oltre la espressa dizione «giornale di fondo», nonché i dati identificativi della tipografia e gli estremi della autorizzazione alla stampa Questi ultimi dati possono essere apposti anche sul retro del supporto stesso.

5. Per le modalità di fornitura e acquisizione dei supporti cartacei si applicano le disposizioni dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1993.

Roma, 30 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3632

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 luglio 1992.

Autorizzazione alla Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Genova, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della deliquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la domanda in data 24 ottobre 1991 con la quale la Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Società per azioni, con sede in Genova, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera n. 230867 in data 22 giugno 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla predetta impresa;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 26 giugno 1992, ha espresso parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta;

Decreta:

La Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami:

infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1992

Il Ministro: GUARINO

92A3617

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 31 dicembre 1991.

Finanziamento dei progetti relativi all'integrazione e sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio di amministrazioni centrali ed enti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;

Visto in particolare l'art. 13 della stessa legge, con il quale si autorizza la spesa complessiva per la prosecuzione delle attività avviate ai sensi dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la progettazione e l'avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale ed individuate sul programma triennale 1989-91;

Vista la deliberazione 8 agosto 1990 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), di approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale modificato con successiva deliberazione del 30 luglio 1991 che prevedeva una disponibilità finanziaria di lire 5.000.000.000 per l'integrazione e sviluppo del sistema informativo e di monitoraggio di amministrazioni centrali ed enti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 29 ottobre 1991, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1991,

registro n. 39, foglio n. 331, el. n. 631, che dispone variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui al fine di consentire la corretta utilizzazione delle risorse di cui alla citata legge n. 305/1989;

Visto il documento n. 8548/VIA/D.2 del 13 dicembre 1991 di valutazione delle proposte pervenute, elaborato dalla competente divisione del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione CIPE del 3 agosto 1990;

Vista la nota n. 8901/VIA/D.2 del 27 dicembre 1991 con la quale il direttore generale del servizio valutazione impatto ambientale informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente approva i criteri e le conclusioni di detto documento di valutazione;

Ritenuto di dover concordare con le valutazioni espresse dai competenti uffici e di approvare le proposte ammesse al finanziamento determinandone i relativi importi;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati ed ammessi a finanziamento i seguenti progetti relativi all'integrazione e sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio di amministrazioni centrali ed enti per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per complessive lire 5.000.000.000:

	Finanziamento (in milioni)
1) *Ministero della difesa* - Istituto idrografico della marina militare:	—
Nuova cartografia batimetrica numerica nazionale	1.080
2) *Presidenza del Consiglio dei Ministri* - Servizio idrografico ufficio di Roma:	
Sistema informativo georelazionato compartimentale	1.550
3) *E.N.E.A.* - Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Area ambiente:	
Sistemi informativi ambientali di supporto	1.280
4) Unione nazionale delle camere di commercio:	
Banca dati delle materie prime secondarie	1.090

Art. 2.

Le modalità di erogazione del finanziamento e le attività di controllo e di verifica della realizzazione dei singoli interventi, saranno contenute in successivi decreti di approvazione delle forme di esecuzione individuate per ciascun progetto al fine di garantirne la più efficace compatibilità con il S.I.N.A.

Art. 3.

È conseguentemente impegnata a carico dei residui iscritti al cap. 7951 del bilancio del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1991 la somma complessiva ed onnicompresiva di lire 5.000.000.000 a carico dei residui di provenienza 1989.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1991

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1992
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 56

92A3631

DECRETO 29 luglio 1992.

Istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Budelli.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 36 della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394, il quale prevede che possono essere costituiti parchi marini o riserve marine in determinate aree tra le quali l'Arcipelago della Maddalena;

Visto l'art. 6, comma 1, della stessa legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, in caso di necessità ed urgenza, può individuare aree da proteggere ai sensi della stessa legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia;

Visto l'art. 6, comma 5, della citata legge 6 dicembre 1991 n. 394, il quale stabilisce che per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visto l'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerato che l'isola di Budelli, nell'Arcipelago della Maddalena, presenta profili ambientali di grande importanza, essendo caratterizzata da comunità bentoniche del meso-infralitorale estremamente ricche di specie animali e vegetali tra cui è da sottolineare la presenza di estese colonie di «Corallum rubrum» e che l'intera costa della stessa isola costituisce una delle aree malacologiche più interessanti tra quelle conosciute;

Considerato che l'isola di Budelli è oggetto di un notevole e crescente flusso di natanti;

Considerato che appare necessario ed urgente evitare che il predetto flusso turistico comprometta l'equilibrio del delicato ecosistema marino;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, avvalersi delle facoltà di adottare le misure di salvaguardia di cui al citato art. 6 della legge quadro sulle aree protette;

Decreta:

Art. 1.

La fascia demaniale marittima dell'isola di Budelli e l'area marina circostante l'isola medesima fino a 300 metri dalla costa è individuata quale area marina da proteggere ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

Nell'area di cui al precedente art. 1 è vietata, salvo che per motivi di studio, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile e del Ministro dell'ambiente, per quanto di specifica competenza:

a) l'asportazione, anche parziale, o il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

b) la navigazione, l'accesso e la sosta di navi o unità a motore;

c) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

e) l'alterazione diretta o indiretta, con qualsiasi mezzo, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonchè la discarica dei rifiuti solidi e liquidi ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsivoglia mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche od inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione degli eventuali programmi di studio e ricerca da attuarsi nell'area.

Art. 3.

La sorveglianza sull'area di cui al precedente art. 1 è esercitata ai sensi di quanto disposto all'art. 19, comma 7, legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 4.

Il presente decreto, pubblicato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59, avrà efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1992

Il Ministro dell'ambiente
RIPA DI MEANA

Il Ministro della marina mercantile
TESINI

92A3618

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 17 luglio 1992.

Disposizioni di carattere generale finalizzate ad assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti ad o.i.c.v.m. situati in altri Paesi della Comunità europea e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE n. 85/611 e n. 88/220.

IL GOVERNATORE

Visto il decreto legislativo n. 83 del 25 gennaio 1992 emanato in base all'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento delle direttive della Comunità economica europea n. 611 del 20 dicembre 1985 e n. 220 del 22 marzo 1988;

Considerato che l'art. 10-*bis*, comma 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal decreto legislativo sopra richiamato, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale, anche per quanto riguarda il modulo organizzativo degli o.i.c.v.m. situati in altri Paesi della Comunità europea e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE n. 85/611 e n. 88/220, finalizzate ad assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti nel territorio nazionale;

Dispone:

Gli o.i.v.c.m. situati in altri Paesi della Comunità europea e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE n. 85/611 e n. 88/220 che intendono commercializzare in Italia le proprie quote si attengono alle istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 17 luglio 1992

Il Governatore: CIAMPI

ALLEGATO

Gli o.i.c.v.m. situati in altri Paesi della Comunità europea e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive CEE n. 85/611 e 88/220 e il depositario, ove esistente, qualora non dispongano in Italia di una sede secondaria, stipulano apposita convenzione con un ente creditizio insediato in Italia (di seguito banca corrispondente) avente ad oggetto lo svolgimento di funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nell'o.i.c.v.m. estero da parte dei soggetti residenti in Italia.

L'o.i.c.v.m. e il depositario, se esistente, predispongono con la banca corrispondente in Italia tutti i mezzi necessari per assicurare con efficienza lo svolgimento delle funzioni della banca corrispondente. A tal fine e con l'ausilio di adeguate strutture di supporto vengono realizzati i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di riacquisto o rimborso delle quote e al pagamento dei proventi alla data prestabilita dallo o.i.c.v.m.

Inoltre, la banca corrispondente in Italia:

cura, ove non vi provveda direttamente l'o.i.c.v.m., l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione della domanda di sottoscrizione;

procede alla consegna al partecipante del certificato rappresentativo delle parti dell'o.i.c.v.m. sottoscritte e ne cura le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;

espleta tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi alle parti dell'o.i.c.v.m. detenute da investitori residenti in Italia, e tiene a disposizione dei medesimi l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti ed il testo delle delibere adottate.

Presso la banca corrispondente in Italia sono depositati, a disposizione degli investitori, copia dell'ultima relazione annuale certificata e dell'ultima relazione semestrale redatta dall'o.i.c.v.m. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di detta documentazione.

La convenzione per l'assunzione delle funzioni di banca corrispondente può essere stipulata dall'o.i.c.v.m. comunitario con più enti creditizi insediati in Italia.

I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle parti di o.i.c.v.m. di cui si tratta sono impegnati dall'o.i.c.v.m. medesimo, con apposita convenzione, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, a trasmettere, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, le domande di sottoscrizione o di rimborso e i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni. Qualora l'o.i.c.v.m. si avvalga di più banche corrispondenti il collocatore fornirà al sottoscrittore o al partecipante l'indicazione della banca corrispondente cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.

92A3603 di

PROVVEDIMENTO 17 luglio 1992.

Modalità per le comunicazioni dei soci delle società d'investimento a capitale variabile.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

Visti l'art. 4, comma 2 e l'art. 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90;

Dispone:

Art. 1.

Comunicazioni dei soci delle società d'investimento a capitale variabile

1. Le comunicazioni che i soci delle società d'investimento a capitale variabile sono tenuti ad effettuare ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 84 del 1992, che richiama gli articoli 4, comma 2 e 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono redatte in conformità allo schema e alle relative istruzioni allegate che formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, corredate ai sensi del ripetuto art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 84/1992 del protocollo di autonomia, sono inviate in triplice copia alla filiale territorialmente competente della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia provvede ad inviare copia della comunicazione e del protocollo d'autonomia alla Consob.

4. Ai fini della compilazione di tutti i modelli previsti per le comunicazioni dei soci rilevanti ai sensi dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sul quadro F dei modelli medesimi vanno indicate, oltre alle azioni possedute da società di gestione di fondi comuni, anche quelle detenute da società d'investimento a capitale variabile.

Roma, 17 luglio 1992

Il Governatore: CIAMPI

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Comunicazioni ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84

Mod. 19/H

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________________
Alla SICAV ____________________

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data G G M M A A	Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — *quadro A*

Se persona fisica
- cognome
- nome
- luogo di nascita
- data di nascita (G G M M A A)
- codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
- denominazione sociale
- eventuale sigla sociale
- specie
- eventuale codice ABI
- settore di operatività
- codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

Causale della dichiarazione — Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione (G G M M A A) — Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione

SICAV PARTECIPATA — *quadro B*

denominazione — codice fiscale — n. iscrizione albo delle SICAV

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — *quadro C*

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante
proprietà	1		1	
riportato	2		2	
riportatore	3		3	
pegno	4			
usufrutto	5			
deposito	6			

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — *quadro D*

titolo del possesso		N azioni possedute	N. azioni possedute per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone sono private del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone
proprietà	1		1	
riportato	2		2	
riportatore	3		3	
pegno	4			
usufrutto	5			
deposito	6			

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI — *quadro E*

N totale dei fiducianti	N azioni possedute	N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE O DA SICAV — *quadro F*

N. azioni possedute	N azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

RIEPILOGO

- N. azioni totali possedute
- N. azioni con diritto di voto possedute

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

data della dichiarazione ____________________

B C D E F

N° fogli complessivi

N° fogli G / H / L

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________________

Indirizzo ____________________ CAP ________

N. Tel. ____________________

Eventuali osservazioni ____________________

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data G G M M A A	Numero

Mod. 19/H

quadro H

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA, TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Se persona fisica
cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita G G M M A A
codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
eventuale sigla sociale
specie
eventuale codice ABI
settore di operatività
codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza
via
sigla provincia
stato

rapporto con il soggetto dichiarante
fiduciario A
di controllo
B diretto tramite il ... , ... % del capitale con diritto di voto
C ed indiretto tramite il ... , ... %
D tramite patto di sindacato di voto

N. azioni possedute

titolo del possesso
proprietà 1
riportato 2
riportatore 3
pegno 4
usufrutto 5
deposito 6

N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto 1 2 3

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Avvertenza da riempire solo nel caso che tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Quadro H1

Se persona fisica
cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita G G M M A A
codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
eventuale sigla sociale
specie
eventuale codice ABI
settore di operatività
codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza
via
sigla provincia
stato

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente)
fiduciario A
di controllo
B diretto tramite il ... , ... % del capitale con diritto di voto
C ed indiretto tramite il ... , ... %
D tramite patto di sindacato di voto

Quadro H2

Se persona fisica
cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita G G M M A A
codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
eventuale sigla sociale
specie
eventuale codice ABI
settore di operatività
codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza
via
sigla provincia
stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro
fiduciario A
di controllo
B diretto tramite il ... , ... % del capitale con diritto di voto
C ed indiretto tramite il ... , ... %
D tramite patto di sindacato di voto

Quadro H3

Se persona fisica
cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita G G M M A A
codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
eventuale sigla sociale
specie
eventuale codice ABI
settore di operatività
codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza
via
sigla provincia
stato

rapporto con il soggetto di cui al precedente quadro
fiduciario A
di controllo
B diretto tramite il ... , ... % del capitale con diritto di voto
C ed indiretto tramite il ... , ... %
D tramite patto di sindacato di voto

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Istruzioni per la compilazione del modello 19/H di cui all'art. 5, comma 6 del D.lg. 25 gennaio 1992, n. 84

AMBITO E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 D. lg. 25.1.1992 n. 84 i soggetti che partecipano al capitale di una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) con azioni nominative in numero non inferiore a 20.000 sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione, a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla società partecipata.

A detta comunicazione, sempre che venga raggiunta o superata la predetta soglia delle 20.000 azioni nominative, sono altresì tenute le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, le società d'investimento a capitale variabile nonchè le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti.

I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di qualsiasi successiva variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.

La dichiarazione è dovuta inoltre nei casi in cui intervengano variazioni in ordine al contenuto informativo richiesto nei quadri G, H ed L, come meglio precisato nelle relative istruzioni.

Le società o gli enti facenti capo a società o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla società o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che le controlla.

Nell'ipotesi in cui la società o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 5, comma 6 D. lg. 84/92 può essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le società che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la SICAV partecipata.

Ai fini del calcolo del limite delle 20.000 azioni nominative occorre tener conto anche delle azioni per le quali il socio sia privato ex lege o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni.

Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.

La comunicazione andrà inviata in triplice copia; alla Filiale provinciale della Banca d Italia ove ha sede legale la SICAV partecipata corredata, sempre in triplice esemplare, del protocollo di autonomia gestionale ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.lg. 84/92. La Banca d'Italia provvederà a inviare copia della comunicazione e del protocollo d'autonomia alla Consob. La medesima documentazione andrà inviata in unico esemplare alla SICAV partecipata presso la quale potrà essere ritirato il modello previsto per la comunicazione. Tale modello potrà essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana.

Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

Si precisa che l'obbligo di cui all'art. 5. comma 6 D. lg. n. 84/92 si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/H.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche e per le società di persone, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni nonchè l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andrà indicato anche il relativo codice ABI.

Per la specie e per il settore di operatività, le relative caselle andranno riempite con uno dei seguenti codici:

Specie

08	Società semplice
41	Società in accomandita per azioni
42	Società in accomandita semplice
43	Società in nome collettivo
51	Società per azioni
52	Società a responsabilità limitata
61	Società cooperativa a responsabilità limitata
62	Società cooperativa a responsabilità illimitata
71	Istituzioni creditizie
72	Comuni, Province e Regioni
74	Enti e Società non residenti
14	Enti vari

Settore di operatività

01	Aziende Autonome
02	Enti territoriali
03	Enti pubblici economici
04	Alimentare e Agricolo
05	Assicurativo
06	Bancario
07	Cartario e Editoriale
08	Cementifero
09	Chimico
10	Commercio
11	Comunicazioni
12	Elettronico
13	Finanziario
14	Immobiliare e Edilizio
15	Meccanico e Automobilistico
16	Minerale e Metallurgico
17	Tessile
18	Altri

- *Causale della dichiarazione:* andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate:

  1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di raggiungimento o superamento del limite del possesso di 20.000 azioni nominative per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto.
  2. Dichiarazione da effettuare per qualsiasi variazione della partecipazione (ivi comprese quelle derivanti dall'esercizio del diritto di conversione ai sensi dell'art. 4, comma 3 D. lg. 84/92) già comunicata con causale 1, semprechè la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.
  3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della partecipazione al di sotto delle 20.000 azioni nominative. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

     In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della partecipazione entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.
  4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti (causale 1, 2, 3), siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo di cui ai quadri G, H ed L come precisato nelle relative istruzioni.

     Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri G, H ed L, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

  In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

- *Codice dell'acquisto o della variazione della partecipazione:* andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della segnalazione.

  B) compravendita

  C) acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi

  D) successione o acquisizione a causa di morte

  E) pegno

  F) usufrutto

  G) deposito

  H) riporto

  I) altro

Quadro B: SICAV PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della SICAV partecipata, il codice fiscale, nonchè il numero di iscrizione all'albo delle SICAV ex art. 9, comma 1 D. lg. 84/92.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *Azioni possedute:* il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni nominative possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni nominative per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. I soggetti cui spetti tale diritto andranno elencati al successivo quadro G, secondo le relative istruzioni.
- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* andrà indicato il numero complessivo di azioni nominative per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *Azioni possedute:* andrà riportato il numero di azioni nominative possedute per il tramite di società controllate, fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro H secondo le relative istruzioni.

  Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.
- *Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie ed interposte persone sono private del diritto di voto:* in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni possedute a titolo di proprietà e per quelle oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni nominative per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto anche nell'ipotesi in cui il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona (cfr. istruzioni relative alla compilazione del quadro G in ordine ai soggetti cui spetta il diritto di voto).

- *Azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e alle interposte persone:* andrà riportato il numero complessivo delle azioni nominative per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni nominative per conto di altri soggetti.

- *Numero totale dei fiducianti:* andrà indicato il numero complessivo dei fiducianti indipendentemente dalla quantità di azioni possedute da ciascuno di essi.
- *Azioni possedute:* andrà indicato il numero complessivo di azioni nominative possedute dalla società fiduciaria dichiarante per conto di altri soggetti. L'elenco di tali soggetti andrà riportato nel quadro L secondo le relative istruzioni, qualora il loro possesso unitario sia pari o superiore a 20.000 azioni nominative.
- *Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto:* andrà riportato il numero delle azioni nominative per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria. Ove ne ricorrano le condizioni andrà compilato il quadro G, secondo le relative istruzioni.
- *Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:* il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggano azioni per conto di terzi.

Quadro F: AZIONI POSSEDUTE DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE O DA SICAV

Le società di gestione di fondi comuni devono indicare l'ammontare complessivo delle azioni nominative possedute dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare, indicando separatamente le azioni con diritto di voto in capo alla società di gestione e quelle per le quali la società di gestione stessa sia privata di tale diritto.

Parimenti andranno indicate l'ammontare complessivo delle azioni nominative possedute da società d'investimento a capitale variabile.

Riepilogo

- *Azioni totali possedute:* andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, **indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.** Di tale numero dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- *Azioni con diritto di voto possedute:* andrà riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, E, ed F per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). Qualora il dichiarante abbia riempito anche uno o più quadri G, H ed L, dovrà pure essere indicato nelle caselle corrispondenti il numero dei fogli riempiti per ciascun quadro.

- *Numero fogli complessivi:* andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione.

Quadro G: ELENCO DEI SOGGETTI CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO CON UN NUMERO DI AZIONI NOMINATIVE PARI O SUPERIORE A 20.000, CON ESCLUSIONE DEL DICHIARANTE E DI QUELLI RICOMPRESI NEI RIQUADRI H ED L

In questo quadro dovrà essere riportato l'elenco dei soggetti cui spetta il diritto di voto diversi dal dichiarante, in proprio o in qualità di società fiduciaria, ovvero dai soggetti di cui ai quadri H ed L.

I soggetti cui spetta il diritto di voto andranno indicati esclusivamente nei casi in cui, con riferimento alle azioni nominative possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, gli stessi risultino titolari di diritti di voto inerenti al un numero di azioni pari o superiore a 20.000.

Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni per le quali spetta il diritto di voto.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali ultimi soggetti ovvero nei casi in cui i diritti di voto in capo a detti nominativi, sempre con riferimento alle azioni possedute dal dichiarante direttamente o indirettamente, registrino una variazione di qualsiasi ammontare permanendo al di sopra del limite delle 20.000 azioni nominative.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà completato secondo le medesime istruzioni riportate al precedente quadro A.

- *Quadro di provenienza e relativo titolo di possesso:* dovrà essere precisato, barrando le relative caselle, se tali azioni fanno capo al dichiarante in proprio (C), ovvero per il tramite di società controllate, fiduciarie, interposte persone (D), ovvero per conto di altri soggetti (E). Nei primi due casi andrà inoltre precisato il titolo del possesso del soggetto cui spetta il diritto di voto.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro G. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

Quadro H: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni di SICAV.

Una nuova comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui varino i soggetti indicati nel presente quadro, ovvero nel caso in cui le azioni spettanti al soggetto titolare delle stesse, segnalato nella parte superiore del quadro H, registrino una variazione in aumento o in diminuzione di qualsiasi ammontare.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andrà riempito un separato foglio secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D.

- *Rapporto con il soggetto dichiarante:* andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto, andrà barrata la casella D.

Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri, del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della società controllata. In ogni caso andranno riportati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta o indiretta per il tramite di altri soggetti.

- *Soggetti interposti:* nel caso in cui il controllo sia assicurato dalle azioni detenute in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con le medesime modalità sopra descritte. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

- *Firma del legale rappresentante:* ove si opti per la segnalazione a firma congiunta (cfr. pag. 1), ciascun quadro H andrà sottoscritto dal legale rappresentante della società cui il quadro si riferisce o da persona munita di apposita delega.

Quadro L: **ELENCO DEI FIDUCIANTI (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IL CUI POSSESSO DI AZIONI NOMINATIVE SIA INFERIORE A 20.000)**

Andrà riportato, da parte della societa fiduciaria, l'elenco dei fiducianti nel caso in cui le azioni nominative in loro possesso risultino, sulla base dei rapporti intrattenuti, pari o superiori a 20.000. Per ogni soggetto andrà indicato il numero delle azioni delle quali è in possesso.

Andrà effettuata una nuova comunicazione nel caso di modifiche dell'elenco di tali soggetti ovvero quando, sulla base del rapporto fiduciario intrattenuto, risultino variazioni delle partecipazioni detenute per conto del singolo fiduciante di qualsiasi ammontare permanendo al di sopra del limite delle 20.000 azioni nominative. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche se la partecipazione complessivamente detenuta dalla fiduciaria non subisca variazioni.

Per ciascun soggetto dovrà essere utilizzato un diverso riquadro che sarà compilato secondo le istruzioni per la compilazione del precedente quadro A.

Ove sia necessario, potranno essere utilizzati più fogli del quadro L. In ogni caso i fogli dovranno essere numerati progressivamente a partire dal numero 1.

92A3604

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 17 luglio 1991, dal consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1991 e dal senato accademico in data 14 ottobre 1991;

Riconosciuta la particolare neccessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 febbraio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come espresso:

Articolo unico

Nell'art. 71 dello statuto (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) viene inserito l'insegnamento complementare di oncologia clinica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 4 maggio 1992

Il rettore

92A3608

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 28 febbraio 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera del comune di Realmonte.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 25 ottobre 1990, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico alcune aree ricadenti nella fascia costiera del comune di Realmonte così di seguito descritte:

«l'area, contigua alla zona di singolare bellezza, denominata Scala dei Turchi, in località Punta Grande, individuata nello strumento urbanistico vigente nel comune di Realmonte come zona B3, ricadente a sud-ovest della strada "Guardia" e della strada costiera Porto Empedocle-Realmonte, a partire dall'incrocio della suddetta stradella "Guardia", verso occidente;

la porzione di territorio facente parte dell'altura di Monte Rosso, sulla quale sorge l'omonina Torre, compresa tra l'arco di circonferenza del raggio di 250 metri con centro sulla torre e la fascia costiera di metri 300 dal mare già vincolata dalla legge n. 431/85»;

Accertato che il predetto verbale del 25 ottobre 1990 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Realmonte e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate l'opposizione proposta dai signori Juliani Maria Giovanna, Juliani Alfredo, Juliani Assunta e Biondo Carmela, nonché le osservazioni al vincolo proposte dal Comitato regionale siciliano della Lega per l'ambiente;

Rilevato che le predette opposizioni nel merito appaiono prive di fondamento, in quanto le aree in cui si richiede l'esclusione dalla zona di vincolo, pur presentando al loro interno episodi costruttivi anche recenti, per le loro caratteristiche complessive costituiscono parte rilevante del vincolo;

Constatato che la zona costiera di Realmonte è caratterizzata da formazioni geologiche di diversa natura che si susseguono in tutto il loro sviluppo in una grande varietà di forme tra cui la più singolare è quella costituita dalla conformazione naturale della così detta «Scala dei Turchi» a Punta Maiata. Emergente dai caratteristici calanchi argillosi che la rinserrano da est e da ovest, la bianca scogliera di Maiata si eleva quasi a picco sul mare, da dove è visibile, per la sua chiarezza, anche da grandissima distanza, ponendosi come preciso riferimento geografico a chi quei mari solcava nell'antichità. Subito ad occidente della «Scala dei Turchi», segue la singolare formazione calanchifera di Lido Rossello e l'altura di Capo Rossello con il Faro; ancora più ad occidente l'altura delle Pergole, nella quale si eleva la torre cinquecentesca di Monte Rosso, che dal naturale colore della roccia arenaria prende il suo nome. Ai piedi della torre, in riva al mare, poco ad oriente di essa, il fabbricato dell'ex caserma della Guardia di finanza che, seppure di recente costruzione, segna fisicamente la parte più accessibile della costa dal mare. Ad occidente della stessa torre, la costa, caratterizzata dalla vegetazione a macchia nella quale spiccano le palme nane, si fa più bassa aprendosi alla breve piana che si addentra tra le colline di Siculiana;

Considerato che le alture sopra descritte costituiscono, per chi dalla loro sommità ammiri il paesaggio costiero, punti di vista privilegiati. Da essi, infatti, lo sguardo può spaziare libero per molti chilometri sino a dove, sia ad oriente che ad occidente, la linea dell'orizzonte si unisce con la sottile striscia di terra. Ed è da esse che si riesce soprattutto ad apprezzare l'incomparabile bellezza del tratto di costa di cui in argomento, cogliendo gli aspetti salienti e le qualità essenziali di un paesaggio, a questa scala, ancora integro e seducente;

Considerato che in questo vario e per molti aspetti singolare tratto di costa gli insediamenti umani si concentrano in alcune zone ben circoscritte e abbastanza limitate come Punta Grande e Lido Rossello, dove si riscontra anche una notevole densità edilizia, mentre in tutta la restante parte gli insediamenti sono quasi del tutto assenti o poco concentrati. Per quanto riguarda il Lido Rossello, la zona *B* come attualmente perimetrata dal vigente strumento urbanistico, è quasi interamente edificata ad esclusione di alcuni tratti marginali, mentre il versante occidentale di Punta Grande, proprio nella zona a vista nella Scala dei Turchi — zona *B* dello strumento urbanistico — risulta ancora quasi libera da costruzioni. Quest'ultima zona si distacca anche fisicamente dalla rimanente parte dell'abitato di Punta Grande, in quanto proprio da questo promontorio la costa, procedente verso oriente, si arretra costitutendo l'insenatura di Durrueli non visibile dalla costa di Punta Maiata. Il breve promontorio di Punta Grande, subito prima di Punta Maiata, si abbassa repentinamente sino a frastagliarsi in una bassa scogliera, dove si accentua per contrapposizione altimetrica la maestosa bellezza solitaria del bianco e ripido versante orientale della «Scala dei Turchi»;

Ritenuto, pertanto, che il breve tratto di costa compreso tra Punta Maiata e Punta Grande si costituisce come parte integrante di un *unicum* paesistico più esteso, non ancora completamente compromesso, sino ad oltre i territori costieri di Monte Rosso e che le caratteristiche naturali e l'interesse paesaggistico dell'area, pur se zona *B* dello strumento urbanistico vigente, impongono una migliore tutela di essa;

Considerato che, ad esclusione delle sopra descritte zone *B* del vigente strumento urbanistico, la fascia costiera interessante il comune di Realmonte è, in atto, sufficientemente tutelata per effetto dell'art. 1 della legge n. 431/85 ed ai sensi della legge n. 1497/39;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, che:

occorre includere, al fine di una maggiore e più adeguata tutela della fascia costiera e dell'altura sulla quale sorge la Torre di Monte Rosso, la zona *B3* ricadente a sud-ovest della strada «Guardia» e della strada provinciale costiera Porto Empedocle-Realmonte a partire dall'incrocio della suddetta stradella «Guardia» verso occidente, nonché la porzione di territorio compresa tra l'arco di circonferenza del raggio di 250 metri con centro sulla torre e la fascia di metri 300 dal mare;

dovranno essere escluse dal vincolo paesaggistico la zona *B3* del Lido Rossello e la zona *B3* posta a nord della strada della «Guardia» ricadente a Punta Grande, in quanto ormai quasi completamente urbanizzate;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico, le aree ricadenti nella fascia costiera di Realmonte, come sopra descritte, in conformità della proposta del 25 ottobre 1990 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento, che, con nota n. 4544 del 16 dicembre 1991, chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991,

che vengano adottate le misure di salvaguardia della zona costiera ricadente nel comune di Realmonte, comprendente Punta Secca, Monte Rosso, Capo Rossello e Punta Grande, e così delimitata:

«dal confine comunale con Siculiana, il limite si identifica, a nord, con la strada rurale che si diparte dal vertice formato dalle particelle 17 e 48, fino ad incontrare la strada vicinale "Pietre Cadute Giallonardo", così come riportato nel foglio di mappa catastale n. 7; prosegue ad est, lungo detta strada vicinale, fino ad incontrare la strada vicinale "Monte Rosso" e segue quest'ultima per tutto il tratto compreso nel foglio di mappa catastale n. 8, fino allo spigolo nord della particella 106 del foglio di mappa catastale n. 9. Da qui, il limite prosegue ancora verso est. delimitando e comprendendo le particelle 13 e 22, sino ad incontrare la strada vicinale "Pergole"; prosegue ancora lungo detta strada vicinale per tutto il tratto compreso nei fogli di mappa catastale n. 9 e n. 12, fino al confine sud della particella 137 ricadente nel foglio n. 12 e continua, delimitando e comprendendo per intero le particelle 140, 141. 146, 404, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 335, 336, 161, 173 e 223, del foglio di mappa n. 12, fino ad incontrare la strada vicinale "dalle Pergole a Baiati", e, seguendo la stessa, fino al confine con il foglio di mappa n. 13. Il limite prosegue nel foglio di mappa n. 13 con la strada rurale, delimitando e comprendendo per intero le particelle 131, 132, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 315, 144, 145, 147, 155, 170, 341, 172, 171, 176, 177, 381, 380, 379, 240, 182, 247, 186, 188, 190, 206, 193, 338, 198, 199, 251, 276, 250, 249, 203, 289. Da qui, il limite si immette nella strada rurale che delimita le particelle 29, 307, 321, porzioni delle 308 e 309 (così come riportate nella relativa planimetria allegata al presente decreto), 371, 370, 227 e 45, tutte ricadenti nel foglio n. 13, fino al vallone "Forte", che costituisce il limite tra i fogli di mappa n. 13 e n. 20. Si riprende, quindi, nel foglio n. 20, lungo il vallone sopra detto, che delimita, comprendendole, le particelle 33, 221, 35, 36 e 183 fino alla strada provinciale Realmonte-Capo Rossello, nel punto in cui si incontra con la strada provinciale panoramica Porto Empedocle-Realmonte. Quindi. si segue detta panoramica in direzione est, sia per il tratto ricadente nel foglio di mappa 21. sia per quello ricadente nel foglio di mappa n. 23, fino alla strada "Guardia" al confine est della particella 267 ricadente nello stesso foglio n. 23. Da qui, il limite prosegue fino al mare. Da questa perimetrazione dell'area di vincolo è esclusa la "Zona B3" dell'abitato di Lido Rossello, così come delimitata dal vigente strumento urbanistico del comune di Realmonte ed evidenziata nel foglio di mappa n. 20 allegata al presente decreto»;

Considerato che la zona costiera suddescritta:

dal punto di vista paesaggistico, è caratterizzata da tre alti promontori: Punta Grande, Capo Rossello e Monte Rosso, dai quali è possibile godere di eccezionali viste panoramiche. Tra Punta Grande e Capo Rossello si sviluppa, a strapiombo, la formazione calanchifera di Lido Rossello, che culmina ad est con la bianca massa a terrazzamenti naturali della «Scala dei Turchi». In questo contesto riveste un ruolo importante la strada panoramica Porto Empedocle-Realmonte, la quale si pone come limite settentrionale alla formazione sopra descritta e come punto di vista di affaccio sul mare. In questa fascia, incuneato tra i due alti rilievi di Capo Rossello e del promontorio a calanchi che lo fronteggia sul lato est, si trova l'agglomerato stagionale di Lido Rossello, mentre, proseguendo verso ovest, compresa tra Capo Rossello e Monte Rosso, si trova la zona denominata «Pergole» con andamento altimetrico degradante verso il mare e caratterizzata da una pendenza molto minore nei confronti delle altre zone; la sua conformazione complessiva si può assimilare ad un anfiteatro sul quale svetta solitario l'edificio già caserma della Guardia di finanza. Sulla zona insistono piccole case ad uso prevalentemente stagionale. L'area più ad ovest, fino al limite amministrativo del comune di Realmonte, è caratterizzata da una baia denominata «Il Golfo», il cui entroterra ha caratteristiche simili a quelle di contrada «Pergole», e da un grande tratto di fascia costiera costituita da una ripida parete di natura gessosa. A cerniera tra queste due zone, si pone la bassa propaggine di Punta Secca a ridosso della quale si nota la presenza di un tratto di duna costiera;

dal punto di vista architettonico, è caratterizzata dalla presenza della torre costiera di Monte Rosso, posta sulla cima del monte omonimo a quota 151 m s.l.m., risalente alla fine del XVI secolo, epoca in cui il Camilliani eseguiva il suo disegno di fortificazione della fascia costiera. La torre, che riveste anche una particolare valenza paesaggistica, si trova tutt'oggi in discreto stato di conservazione, essendo stata utilizzata fino alla seconda guerra mondiale come posto di osservazione della Marina militare italiana. Tipologicamente è una torre di «grande mole» che riprende la canonica scanzione su tre livelli: basamento bastionato, primo livello e copertura a terrazzo. Del sistema complessivo di difesa del territorio costiero di Realmonte faceva parte un'altra torre posta sul promontorio di Capo Rossello a quota 91 m s.l.m.: quest'ultima demolita nel secolo XVIII per fare posto all'omonimo faro tutt'oggi esistente ed in funzione. Ad est di Monte Rosso sorge, su di una piccola propaggine sul mare in località «Pergole», un edificio databile all'inizio del nostro secolo, destinato in passato a caserma della Guardia di finanza, il quale si configura, se non come emergenza monumentale, come importante punto di riferimento visivo, fruibile dal mare e dagli itinerari terrestri. Il suddetto edificio, strettamente interrelato alle altre due preesistenze (torre e faro) emergenti nell'intorno, risulta di notevole valenza paesaggistica;

dal punto di vista geologico e geomorfologico, nella parte compresa nel territorio del comune di Realmonte è caratterizzata da notevoli successioni lito-stratigrafiche che, per omogeneità ed importanza, possono essere suddivise in due distinti tratti. Il tratto tra Punta Grande e

Capo Rossello è caratterizzato dalla presenza di sedimenti elastici poggianti su terreni più antichi (sezioni litostratigrafiche «Capo Rossello» e «Punta Grande»), la cui successione comprende le seguenti litologie; arenazzolo, trubi, formazione di monte Narbone, terrazzi marini. Il secondo tratto, da Capo Rossello a Punta Secca, ed altri, è invece caratterizzato dalla presenza di una struttura plicativa, con assi strutturali orientati NW-SE e da una successione litostratigrafica discontinua comprendente dalla base gessi evaporitici, trubi, la formazione di monte Narbone ed, infine, calcareniti e sabbie del Pliocene inferiore - Pleistocene inferiore. I caratteristici tratti geomorfologici che conferiscono all'area particolare bellezza derivano da fattori litologici, strutturali e tettonici. Durante le fasi di ritiro dal mare, questo ha modellato la costa con la formazione di gradoni naturali;

dal punto di vista naturalistico, risulta di particolare pregio l'altura di Capo Rossello interessata da forestazione con essenze di eucaliptus e pini e dalla spontanea macchia mediterranea. Di notevole interesse sono anche: la coltre vegetativa, costituita da piante psammofile, rupestri e da macchia aperta, riscontrabile nella parte occidentale a partire da Capo Rossello, e la «garriga», biotopo tipico della fascia costiera arida del bioma mediterraneo, punteggiata dalla presenza di colture agrarie quali vigneti, frutteti ed orti. Per quanto riguarda l'aspetto vegetativo bio-marino si rileva che i substrati rocciosi di Monte Rossello, Punta Grande e Punta Secca e le aree di fondo mobile da esse delimitate presentano una tipologia e una composizione biocenotica con presenze di alghe fitofile frammiste a Posidonia oceanica. I suddetti substrati rocciosi mostrano una morfologia caratteristica essendo formati da terrazzamenti che determinano zone di accumulo di sedimento fine con lo sviluppo di caratteristiche *facies* capaci di tollerare la elevata sedimentazione;

Ritenuto, pertanto, che la zona costiera come sopra descritta, in parte sottoposta a tutela paesaggistica ex legge e per l'art. 1, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e per effetto della deliberazione adottata, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento nella seduta del 25 ottobre 1990, che contestualmente si approva, possiede caratteristiche paesaggistiche ed ambientali peculiari che la qualificano come area di straordinario interesse tale da doverla salvaguardare da interventi non programmati che possono comprometterla irrimediabilmente;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera del comune di Realmonte, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Ritenuto che alla dichiarazione d'immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi si sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la zona costiera ricadente nel comune di Realmonte, comprese le aree deliberate nella seduta del 25 ottobre 1990 dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento, descritte come sopra e delimitate nelle planimetrie *A, B, C1, C2 C3, C4, C5, C6, C7, C8* e *D*, allegate, che formano parte integrante del presente decreto, sono dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nella fascia costiera ricadente nel comune di Realmonte, sopra descritta è così delimitata: «dal confine comunale con Siculiana, il limite si identifica, a nord, con la strada rurale che si diparte dal vertice formato dalle particelle 17 e 48, fino ad incontrare la strada vicinale "Pietre Cadute Giallonardo", così come riportato nel foglio di mappa catastale n. 7; prosegue ad est, lungo detta strada vicinale, fino ad incontrare la strada vicinale "Monte Rosso" e segue quest'ultima per tutto il tratto compreso nel foglio di mappa catastale n. 8, fino allo spigolo nord della particella 106 del foglio di mappa catastale n. 9. Da qui, il limite prosegue ancora verso est, delimitando e comprendendo le particelle 13 e 22, sino ad incontrare la strada vicinale "Pergole"; prosegue ancora lungo detta strada vicinale per tutto il tratto compreso nei fogli di mappa catastale n. 9 e n. 12, fino al confine sud della particella 137 ricadente nel foglio n. 12 e continua, delimitando e comprendendo per intero le particelle 140, 141, 146, 404, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 335, 336, 161, 173 e 223, del foglio di mappa n. 12, fino ad

incontrare la strada vicinale "dalle Pergole a Baiati", e, seguendo la stessa, fino al confine con il foglio di mappa n. 13. Il limite prosegue nel foglio di mappa n. 13 con la strada rurale, delimitando e comprendendo per intero le particelle 131, 132, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 315, 144, 145, 147, 155, 170, 341, 172, 171, 176, 177, 381, 380, 379, 240, 182, 247, 186, 188, 190, 206, 193, 338, 198, 199, 251, 276, 250, 249, 203, 289. Da qui, il limite si immette nella strada rurale che delimita le particelle 29, 307, 321, porzioni delle 308 e 309 (così come riportate nella relativa planimetria allegata al presente decreto), 371, 370, 227 e 45, tutte ricadenti nel foglio n. 13, fino al vallone "Forte", che costituisce il limite tra i fogli di mappa n. 13 e n. 20. Si riprende, quindi, nel foglio n. 20, lungo il vallone sopra detto, che delimita, comprendendole, le particelle 33, 221, 35, 36 e 183 fino alla strada provinciale Realmonte-Capo Rossello, nel punto in cui si incontra con la strada provinciale panoramica Porto Empedocle-Realmonte. Quindi, si segue detta panoramica in direzione est, sia per il tratto ricadente nel foglio di mappa n. 21, sia per quello ricadente nel foglio di mappa n. 23, fino alla strada "Guardia" al confine est della particella 267 ricadente nello stesso foglio n. 23. Da qui, il limite prosegue fino al mare. Da questa perimetrazione dell'area di vincolo è esclusa la "Zona *B3*" dell'abitato di Lido Rossello, così come delimitata dal vigente strumento urbanistico del comune di Realmonte ed evidenziata nel foglio di mappa n. 20 allegato al presente decreto».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 25 ottobre 1990 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento e alle planimetrie *A*, *B*, *C1*, *C2*, *C3*, *C4*, *C5*, *C6*, *C7*, *C8* e *D*, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Realmonte, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Realmonte, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Realmonte.

Palermo, 28 febbraio 1992

L'assessore: FIORINO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI AGRIGENTO

Verbale n. 22 del 25 ottobre 1990.

L'anno millenovecentonovanta, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 17,10 in Agrigento, nei locali della Soprintendenza di Agrigento, a seguito di convocazione del Presidente con telegramma n. 2962/II del 23 ottobre 1990, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Agrigento.

Sono presenti il presidente: dott. Graziella Fiorentini; i componenti: avv. Gaetano Caponnetto e il dott. Luigi D'Angelo; il segretario: arch. Agostino Marrella.

È presente, altresì, l'arch. Pietro Meli, direttore della sezione P.A.U. della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento.

Constatata la regolarità della seduta, si procede a trattare l'argomento all'ordine del giorno: vincolo della fascia costiera del comune di Realmonte.

Facendo seguito al sopraluogo del 19 settembre 1990 lungo la fascia costiera oggetto della proposta di vincolo; presa, dunque, conoscenza diretta e circostanziata dei luoghi; successivamente esaminato, nella seduta del 20 settembre 1990, lo stato di fatto e di diritto della situazione urbanistica del comune di Realmonte, limitatamente alle zone interessate, ed infine presa visione dello strumento urbanistico vigente, nonché dell'ordine di sospensione dei lavori di costruzione di un complesso alberghiero in Punta Grande emanato dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali nei confronti della società Scatur; la commissione ritiene di poter relazionare così come di seguito. La zona costiera di Realmonte è caratterizzata da formazioni geologiche di diversa natura che si susseguono in tutto il loro sviluppo in una grande varietà di forme che raggiungono l'apice della singolarità nella conformazione naturale in brevi e ripide terrazze della cosiddetta «Scala dei Turchi» a Punta Maiata.

Emergente dai caratteristici calanchi argillosi che la rinserrano da est e da ovest, la bianca scogliera di Maiata si eleva quasi a picco sul mare, visibile, da esso, per la sua chiarezza da grandissima distanza, ponendosi come preciso riferimento geografico a chi quei mari solcava nell'antichità.

Subito ad occidente della «Scala dei Turchi», segue la formazione calanchifera di Lido Rossello altrettanto singolare e, quindi, cambiando repentinamente la formazione, l'altura di Capo Rossello con il faro; ancora più ad occidente l'altura delle Pergole nella quale si eleva la torre di avvistamento cinquecentesca di Monte Rosso, che dal naturale colore della roccia arenaria prende il suo nome.

Queste due alture si costituiscono, per chi dalla loro sommità ammiri il paesaggio costiero, come punti di vista privilegiati.

Da esse, infatti, lo sguardo può spaziare libero per molti chilometri sino a dove, ad oriente ed occidente, la linea dell'orizzonte si unisce con la sottile e lontana striscia di terra. Ed è da esse che si riesce soprattutto ad apprezzare l'incomparabile bellezza del tratto di costa di cui in argomento, cogliendo gli aspetti salienti e le qualità essenziali di un paesaggio, a questa scala, ancora integro e seducente.

Ai piedi della torre, in riva al mare, poco ad oriente di essa, il fabbricato dell'ex caserma della Guardia di finanza che, seppure di recente costruzione, segna fisicamente la parte più accessibile della costa dal mare. Ad occidente della torre, la costa, caratterizzata da vegetazione a macchia nella quale spiccano le palme nane, si fa più bassa e, nuovamente a calanchi, si apre alla breve piana che si addentra tra le colline costiere di Siculiana.

In questo vario e per molti aspetti singolare tratto di costa gli insediamenti umani si concentrano in alcune zone ben circoscritte e abbastanza limitate: Punta Grande é Lido Rossello, dove si riscontra anche una notevole densità edilizia.

In tutta la restante parte gli insediamenti sono quasi del tutto assenti o poco concentrati.

La suddetta fascia costiera è, in atto, a norma dell'art. 1 della legge n. 431/1985, quasi interamente sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/1939, ad esclusione di alcuni brevi tratti ricadenti in zona *B* del vigente strumento urbanistico: coincidenti con l'abitato di Punta Grande e Lido Rossello.

Per quanto riguarda il Lido Rossello, la zona *B* come attualmente perimetrata è quasi interamente edificata, ad esclusione di alcuni tratti marginali.

Il versante occidentale di Punta Grande, proprio nella zona a vista della Scala dei Turchi zona *B* dello strumento urbanistico, risulta ancora quasi libero da costruzioni.

Esso si distacca anche fisicamente dalla rimanente parte dell'abitato di Punta Grande, in quanto proprio da questo promontorio la costa, procedendo verso oriente, si arretra costituendo l'insenatura di Durrueli non visibile dalla costa di Punta Maiata.

Pertanto, il breve tratto di costa compreso tra Punta Maiata e Punta Grande si costituisce come parte integrante di un *unicum* paesistico più esteso, non ancora completamente compromesso, sino ad oltre i territori costieri di Monte Rosso.

Il breve promontorio di Punta Grande, subito prima di Punta Maiata, si abbassa repentinamente sino a frastagliarsi in una piatta scogliera. Questa particolare situazione morfologica del luogo accentua, per contrapposizione altimetrica, la maestosa bellezza solitaria del bianco e ripido versante orientale della scala dei Turchi.

Cosicché, chi dal versante occidentale di Punta Grande si pone in cammino verso ponente lungo la spiaggia sabbiosa, scorge emergente dal mare, in quiete forme sinuose, la luce bianca emessa dalla marna levigata dai venti e dall'acqua.

Pertanto, ritenendo che le caratteristiche naturali e l'interesse paesaggistico della detta zona di Punta Grande, pur se zona *B* dello strumento urbanistico vigente, impongono una migliore tutela di essa; considerato che la zona di Lido Rossello risulta, come si osservava già, interamente edificata:

considerato che la fascia costiera dei trecento metri di cui all'art. 1, lettera *a)* della legge n. 431 tutela già sufficientemente la costa e che occorre integrarla con l'inclusione di limitate parti del territorio attualmente escluse in quanto zona *B* dello strumento urbanistico vigente o in quanto immediatamente al di là dei trecento metri;

la commissione, al fine di una maggiore e più adeguata tutela della fascia costiera ricadente nel territorio di Realmonte, ritiene di dover vincolare, ai sensi della legge n. 431/1985 le aree delle zone *B*3 di cui allo strumento urbanistico vigente nel comune di Realmonte ricadenti a sud-ovest della strada «Guardia» e della strada provinciale costiera Porto Empedocle-Realmonte a partire dall'incrocio della suddetta stradella «Guardia» verso occidente.

Ciò attesa l'immediata contiguità con le aree di singolare bellezza costituenti il complesso della «Scala dei Turchi».

Inoltre, sempre al fine di una maggiore tutela dell'altura sulla quale sorge la torre di Monte Rosso, decide di includere nel vincolo la porzione di territorio compresa tra l'arco di circonferenza del raggio di 250 metri con centro sulla torre e la fascia di metri 300 dal mare già sottoposta a vincolo a norma della legge n. 431/85.

Eventuali costruzioni urbanisticamente consentite, sia da eseguire che in corso, potranno essere realizzate in maniera tale da inserirsi nell'ambiente non invasivamente conformandosi anche altimetricamente alla morfologia del terreno.

La commissione ritiene di non dover includere nel vincolo la zona *B*3 di Lido Rossello in quanto, come già detto, quasi completamente urbanizzata.

Per analogia con la predetta situazione, la commissione ritiene di dovere escludere dal vincolo la zona *B*3 di Punta Grande a nord della strada della «Guardia».

A riguardo della questione posta dalla sospensione dei lavori per la costruzione di un complesso alberghiero in località Scavuzzo-Punta Grande nei pressi della zona costiera denominata «Scala dei Turchi», di cui al fonogramma assessoriale n. 2491 del 22 agosto 1990, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 8, comma 2, legge n. 1497/1939, la commissione ritiene valida la preoccupazione in esso espressa circa il grave pregiudizio e l'alterazione alle bellezze naturali e panoramiche della zona interessata che i lavori, se interamente realizzati, verrebbero a comportare.

Inoltre, non essendo la zona in oggetto sufficientemente tutelata nei suoi aspetti naturali e paesaggistici dalle norme dello strumento urbanistico vigente nel comune di Realmonte, la commissione ritiene che l'ultimazione dell'edificio, di cui sono stati sospesi i lavori, possa essere consentita nel rispetto delle già evidenziate regole generali per l'edificazione delle zone *B*3 poste a sud-ovest della strada «Guardia».

Conseguentemente, il manufatto oggetto della concessione edilizia dovrà inserirsi in modo non invasivo nell'ambiente circostante, conformandosi anche altimetricamente alla morfologia del terreno, sicché, in ogni caso, la sua altezza dovrà essere limitata così da non interferire nella visione del mare dalla strada panoramica e nella visione della Scala dei Turchi da Punta Grande. A tal fine, sarà opportuno che la nuova sistemazione sia il risultato di un adeguato studio di valutazione dell'impatto paesistico-ambientale.

Il presidente: FIORENTINI

Il segretario: MARRELLA

(Omissis).

92A3605

DECRETO ASSESSORIALE 16 marzo 1992.

Vincolo di immodificabilità temporanea dell'area denominata «La Gurna», ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale:

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania, che, con nota n. 816/II del 27 novembre 1991, chiede, ai sensi e per gli effetti del gia citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, che vengano adottate le misure di salvaguardia della zona umida «la Gurna», in località Fondachello, nel territorio dei comuni di Mascali e Fiumefreddo, così delimitata:

Comune di Fiumefreddo.

Partendo dalla strada litoranea «Comunale Spiaggia» nel punto di confine tra i territori dei comuni di Mascali e Fiumefreddo, il vincolo procede in direzione nord-est fino alla linea di confine tra le particelle catastali 27 e 75 (foglio 13); da questo punto prosegue, in direzione ovest, lungo la linea di confine tra le particelle: 27 e 75 - 18 e 74 - 19 c 73 - fino al vallone Gurna; da qui procede, in direzione sud, all'interno dello stesso vallone (coincidente con il limite amministrativo precedentemente detto), per 170 metri, incrociando la «Strada Vicinale Gona».

Comune di Mascali.

Dal punto suddetto, il vincolo procede attraversando la particella 2 (foglio 28) fino ad incrociare la «Strada Vicinale Polano» nel punto di intersezione tra le particelle 278 e 7. Da qui prosegue lungo il confine tra le particelle: 205, 278 e 204 con la 7 - 204, 203, 202, 201, 29 e 206 con la 25: quindi attraversa la particella 25 per un tratto di 70 metri, seguendo il prolungamento verso nord della linea di confine tra le particelle 121 e 119; il vincolo segue, quindi, il confine tra le particelle 121 e 119, prima in direzione sud e poi in direzione ovest; da qui segue il confine tra le particelle 120 e 260, continua lungo la stessa direzione, attraversando la particella 55, sino alla «Strada Interpoderale Decime». Il limite percorre questa strada in direzione sud per 110 metri fino alla congiungente tra la linea di confine tra le particelle 122 e 124 - 123 e 125. Da questo punto, in direzione est, attraversando la particella 55 il limite segue il confine tra le suddette particelle 122 e 124 - 123 e 125 e, proseguendo nella stessa direzione, attraversa le particelle 177, 302, 298, 301 e 145 fino al punto distante 150 metri dalla «Strada Comunale Spiaggia». Da qui il limite di vincolo procede parallelamente alla suddetta strada in direzione nord, distanziandosi sempre 150 metri da essa, fino a raggiungere la particella 130, che attraversa per 65 metri dal confine con la particella 278. Da questo ultimo punto procede in direzione est, fino al ciglio della «Strada Comunale Spiaggia», la quale viene percorsa sino al punto di partenza (limite di confine comunale tra Mascali e Fiumefreddo), escludendo, però, tutta la particella 277.

Considerando che la zona umida «La Gurna», come sopra descritta, posta a nord di Fondachello, tra Mascali e Fiumefreddo quasi a ridosso della strada litoranea, risulta di grande pregio storico, culturale, naturalistico e paesaggistico, infatti:

dal punto di vista storico culturale la Gurna è l'ultimo lembo dell'antico Pantano Gurna che a sua volta faceva parte del lago di Mascali, una grande palude costiera retrodunale che, fino al secolo scorso si estendeva lungo tutto il litorale che va da Riposto fino alla foce del Fiumefreddo. La palude, fino a qualche secolo fa costituiva una risorsa produttiva per la gente del luogo, infatti vi si coltivava il riso, vi si raccoglieva l'argilla eruttata dai conetti vulcanici per farne mattoni, tegole e vasellame;

dal punto di vista paesaggistico, l'aspetto di tale zona alimentata dalle acque dell'Etna, le quali formano una stupenda sorgente colonizzata da rarissimi papiri e piante igrofile di rara bellezza, è assimilabile alle fonti del Ciane e dell'Aretusa di Siracusa. Inoltre il luogo riveste notevole importanza per la sua suggestiva posizione geografica da cui è possibile godere di un panorama che comprende il massiccio etneo, le alture su cui poggiano gli abitati di Taormina e Castelmola, le lussureggianti verdi «timpe» di Moscarello, Presa e Nunziata, propaggini settentrionali della più famosa Timpa di Acireale, l'azzurro mare jonico;

dal punto di vista naturalistico, l'area in oggetto riveste una notevole importanza sia per le emergenze floristico vegetazionali ivi presenti, che annoverano piante tipiche di ambienti umidi, presenze uniche, per tutta la Sicilia o addirittura per tutto il sud e centro Italia, sia come luogo di sosta per lo svernamento e la nidificazione di numerose specie di uccelli.

Nell'area in oggetto si distinguono diversi tipi di vegetazione ognuno caratterizzato da una tipica composizione floristica, che esprime ben precise esigenze ecologiche. La zona più depressa del pantano, occupata dal canneto «Phragmites Australis», che forma fitti popolamenti pressocché monofitici. Tra le poche specie che si rinvengono con la cannuccia sono da ricordare il «Polygonum Salicifolium», igrofita rara in Sicilia, legata a stazioni con acque fredde e correnti e le liane «Calystegia Sylvatica» e «Galium Elongatum». Ai margini del canneto in posizione più rialzata sono presenti dei giuncheti con «Juncus Conglomeratus», specie dominante, «Juncus Inflexus» e «Juncus Subulatus». Assieme ai giunchi si rinvengono numerose specie igrofile quali: «Pulicaria Dysenterica», «Lythrum Salicaria», «Potentilla Reptans», «Epilobium Hirsutum», «Verbascum Blatta-

ria» ed «Equisetum Palustre» (in Sicilia nota solo in questa località) Nelle aree più sollevate rispetto ai giuncheti si rinvengono prati umidi,costituiti da numerose specie meso-igrofile tra le quali: «Agrostis Stolonifera», «Agropyron Repens», «Rumex Crispus», «Rumex Sanguineus», «Lotus Preslii», «Polypogon Monspeliensis», «Carex Otrubae», «Plantago Mayor», «Cyperus Longus», ecc.

Le sorgenti che alimentano il pantano Gurna sono state incanalate e convogliate in mare. Lungo le sponde dei canali non cementificati si rinviene una densa vegetazione macrofitica con «Urtica Dioca», «Angelica Sylvestris» e «Iris Pseudacorus», specie questa che con la sua vistosa fioritura gialla conferisce a questo ambiente nel periodo primaverile una caratteristica fisionomia. Sulle sponde sommerse dei canali sono presenti numerose specie igrofile quali: «Apium Nodiflorum», «Veronica Anagallis-Aquatica», «Nasturtium Officinale», «Alisma Lanceolata», «Mentha Aquatica»: nei canali cresce, inoltre, il «Ranunculus Penicillatus», in Italia centro meridionale nota solo per questa località e per il Fiumefreddo, legata alle particolari condizioni ecologiche create dalle acque fredde e lentamente fluenti. Sull'acqua nei tratti con debole corrente sono presenti alcune piante galleggianti quali «Lemna Gibba» e «Lemna Minor», che in seguito alla recente introduzione di «Azolla Fliculoides» tendono a scomparire e ad essere sostituite da quest'ultima specie di origine sud-americana. La vegetazione igrofila, non essendo costantemente presente nel paesaggio vegetale, quando vi appare fra le componenti contribuisce in maniera determinante alla caratterizzazione del paesaggio e considerando, la carenza idrica, nell'ambiente mediterraneo, la presenza di aspetti di vegetazione igrofila costituisce un elemento di particolare pregio. Nel territorio etneo, anche per la natura dei suoli, la vegetazione igrofila è da considerare un tipo vegetazionale più che raro.

Nel complesso, quest'area mantiene ancora, sia aspetti floristici di notevole rilievo soprattutto per la presenza di piante legate ad ambienti palustri, che, in seguito alla contrazione subita da questi ecosistemi risultano rare o assenti nel resto dell'isola, sia per gli aspetti zoologici, in quanto luogo di sosta, per lo svernamento e la nidificazione per gli uccelli del tipo «Gallinelle, Folaghe, Usignolo da fiume, Combattenti, Pettegole ecc.», essendo l'unica zona umida rimasta lungo il litorale ionico dalla Foce del Simeto a Messina;

dal punto di vista geovulcanologico e idrogeologico, l'area in oggetto, inserita nel basso versante nord-orientale dell'Etna, in corrispondenza delle propagini settentrionali del massiccio vulcanico, risulta di notevole importanza.

Nel secolo scorso, era presente, un intenso fenomeno di vulcanismo secondario con manifestazioni solfuree, che successivi eventi tettonici hanno occultato. Ancora oggi, tuttavia, il fenomeno vulcanico della Gurna è vitale, non è esclusa la possibilità di una ripresa intensa di tali fenomeni.

In generale, date le condizioni di alta permeabilità delle rocce vulcaniche, che determinano una rapida infiltrazione delle acque di precipitazione, il massiccio etneo può ritenersi privo di un vero e proprio reticolo idrografico, mancando infatti non solo di veri corsi di acqua ma anche di incisioni torrentizie, mentre l'area in esame, con il substrato argilloso in affioramento o poco al di sotto della copertura alluvionale, rappresenta una eccezione. Tali condizioni, favorite anche dalla morfologia, determinano la formazione della «zona umida».

Contrariamente alle aree limitrofe, nell'area considerata esiste un vero e proprio reticolo idrografico superficiale rappresentato da sorgenti di contatto e dall'affioramento del substrato argilloso;

Visto che con decreto del Presidente della regione Sicilia n. 349/SG dell'11 marzo 1968, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 13 del 23 marzo 1968, la zona umida «La Gurna», come sopra descritta, è interamente sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela, che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona umida «La Gurna», ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo, che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico individuate, pervenendo alla dichiarazione d'immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione d'immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio, da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1/*bis* della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico;

Per altri motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nella zona umida della «Gurna» ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo, evidenziata in rosa nella

planimetria allegata, che forma parte integrante al presente decreto, e così di seguito delimitata:

Comune di Fiumefreddo.

Partendo dalla strada litoranea «Comunale Spiaggia» nel punto di confine tra i territori dei comuni di Mascali e Fiumefreddo, il vincolo procede in direzione nord-est fino alla linea di confine tra le particelle catastali 27 e 75 (fg.13); da questo punto prosegue, in direzione ovest, lungo la linea di confine tra le particelle: 27 e 75 - 18 e 74 - 19 e 73 - fino al Vallone Gurna; da qui procede, in direzione sud, all'interno dello stesso Vallone (coincidente con il limite amministrativo precedentemente detto), per 170 metri, incrociando la «Strada Vicinale Gona».

Comune di Mascali.

Dal punto suddetto, il vincolo procede attraversando la particella 2 (fg. 28) fino ad incrociare la «Strada Vicinale Polano» nel punto di intersezione tra le particelle 278 e 7. Da qui prosegue lungo il confine tra le particelle: 205, 278 e 204 con la 7 — 204, 203, 202, 201, 29 e 206 con la 25; quindi attraversa la particella 25 per un tratto di 70 metri, seguendo il prolungamento verso nord della linea di confine tra le particelle 121 e 119; il vincolo segue, quindi, il confine tra le particelle 121 e 119, prima in direzione sud e poi in direzione ovest; da qui segue il confine tra le particelle 120 e 260 continua lungo la stessa direzione, attraversando la particella 55, sino alla «Strada Interpoderale Decima». Il limite percorre questa strada in direzione sud per 110 metri fino alla congiungente tra la linea di confine tra le particelle 122 e 124 - 123 e 125. Da questo punto in direzione est, attraversando la particella 55, il limite segue il confine tra le suddette particelle 122 e 124 - 123 e 125 e, proseguendo nella stessa direzione, attraversa le particelle 177, 302, 298, 301 e 145 fino al punto distante 150 metri dalla «Strada comunale Spiaggia». Da qui il limite di vincolo procede parallelamente alla suddetta strada in direzione nord, distanziandosi sempre 150 metri da essa, fino a raggiungere la particella 130, che attraversa per 65 metri dal confine con la particella 278. Da quest'ultimo punto procede, in direzione est, fino al ciglio della «Strada comunale Spiaggia», la quale viene percorsa sino al punto di partenza (limite di confine comunale tra Mascali e Fiumefreddo), escludendo, però, tutta la particella 277.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alla planimetria ai sensi degli articoli 4 della legge n. 149 del 1939 e 12 del R.D. n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Mascali e Fiumefreddo, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della presente Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Mascali e Fiumefreddo, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Mascali e Fiumefreddo.

Palermo, 16 marzo 1992

L'assessore: FIORINO

(Omissis).

92A3606

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 1° agosto 1992, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. dott. Emilio Colombo, deputato al Parlamento, Ministro degli affari esteri.

92A3678

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito delle Venezie

Con decreto del 18 luglio 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art 5 dello statuto del Mediocredito delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia.

92A3611

Modificazioni allo statuto della Banca commerciale italiana S.p.a.

Con decreto 20 luglio 1992, del Ministro del tesoro, sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 4, 12, 22, 28, 29, 30 e 31 dello statuto della Banca commerciale italiana S.p.a., con sede in Milano.

92A3612

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Annullamento dell'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia per la disciplina «fisica» presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste.

È annullato l'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia per la disciplina «fisica» presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992, pag. 53.

92A3625

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione n. 92005380).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, impone alla Consob, qualora non siano individuati uno o più azionisti di controllo di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa, rapportate al capitale rappresentato da azioni ordinarie.

Si procede, pertanto, a segnalare nell'elenco allegato *A* le società rientranti in tale casistica e le relative percentuali di maggioranza realtiva alla data del 30 giugno 1992.

Peraltro, la Commissione, al fine di assicurare la massima trasparenza circa le soglie percentuali in relazione alle quali sussiste l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, nonché garantire la parità d'informazione, ritiene opportuno rendere noto, nei casi in cui non sia possibile pervenire con immediatezza alla individuazione di un soggetto controllante, anche l'ammontare delle partecipazioni di controllo, di diritto o di fatto, individuate a seguito di un esame effettuato sui documenti a disposizione.

Si illustrano i criteri che, in sede di prima applicazione della legge, la Commissione ha seguito nell'esaminare l'azionariato rilevante delle società sulla base delle singole fattispecie rilevate alla data del 30 giugno 1992.

1) Nelle ipotesi in cui dal primo esame della composizione del capitale non fosse rinvenibile un soggetto controllante che disponga della maggioranza dei diritto di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, si è provveduto a verificare se la partecipazione di maggiore entità posseduta da un soggetto fosse sufficiente a conferirgli una posizione di influenza dominante in assemblea ordinaria; al riguardo, si è verificato in linea generale se, in occasione dell'ultima assemblea ordinaria degli azionisti, il numero di azioni in forza delle quali il soggetto ha votato, rapportato al numero totale di azioni votanti in assemblea, fosse idoneo a conferire al soggetto medesimo la maggioranza necessaria per le deliberazioni nella stessa assemblea ordinaria. Se la partecipazione ha consentito di ottenere la maggioranza sul capitale votante, la medesima è stata considerata idonea ad esercitare *un'influenza dominante, e quindi il soggetto è considerato controllante* di fatto la società (*).

Le società rientranti in tali fattispecie e le relative percentuali di controllo sono riportate nell'elenco allegato *B* che comprende anche le società di cui al successivo punto 3).

2) La Commissione ha esaminato inoltre i casi in cui più azionisti hanno aggregato la totalità delle singole quote possedute, ovvero parte delle stesse, attraverso la stipula di accordi parasociali; tali accordi sono stati considerati rilevanti (salvo le fattispecie indicate al punto 3) ai fini dell'individuazione delle soglie relative all'OPA obbligatoria, sia nel caso in cui regolino l'esercizio del diritto di voto in assemblea, sia nel caso in cui comunque consentano di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale.

a) per quel che attiene agli accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto in assemblea ordinaria, che prevedono l'obbligo per i partecipanti di votare nelle assemblee in conformità alle decisioni del sindacato sia per le azioni vincolate, sia per quelle eventualmente possedute e non sindacate, si è provveduto a sommare tutte le azioni possedute dai soggetti partecipanti all'accordo.

(*) Non è, invece, necessario indicare le società in cui un soggetto possieda la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, risultante esclusivamente dalla somma delle quote imputabili al soggetto medesimo, in quanto i dati sono noti a seguito della pubblicazione che le società effettuano ai sensi dell'art. 1/5-*bis* della legge n. 216/74.

b) Sempre con riguardo ai sindacati di voto, qualora un soggetto controlli il sindacato in virtù delle pattuizioni in esso contenute, ed al sindacato sia riferibile più del 50% del capitale ordinario, il soggetto è considerato controllante di diritto la società; ove tale soggetto possieda ulteriori azioni non vincolate nell'ambito del sindacato, queste comunque vengono aggregate, a prescindere dall'esistenza di clausole che prevedano l'obbligo di votare in conformità alle decisioni del sindacato anche per le azioni non vincolate.

c) Ancora, qualora in virtù di accordi parasociali considerati nella più ampia accezione sopra indicata, un soggetto, pur non potendo determinare le risoluzioni oggetto dell'accordo, abbia il potere di nominare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della società, tale soggetto, anche in considerazione del disposto dell'art. 1/5-*quater*, legge n. 216/74, è considerato controllante.

d) Nelle ipotesi in cui non è stato possibile individuare un soggetto che possa determinare le risoluzioni oggetto dell'accordo o che, in virtù dei criteri sopra indicati, possa considerarsi controllante la società, si è comunque considerata rilevante la quota riveniente dalla somma delle singole partecipazioni sindacate o aggregate in un accordo parasociale al fine di ottenere unicità di indirizzo.

Le società rientranti nella fattispecie di cui alle lettere *a), b)* e *c)* con le relative percentuali di controllo sono riportate nell'elenco allegato *C*; quelle rientranti alla lettera *d)* sono riportate nell'elenco allegato *D*.

3) *Qualora un soggetto abbia dichiarato espressamente di* esercitare sulla società un'influenza dominante esclusivamente in virtù della propria partecipazione, si è considerata rilevante tale partecipazione indipendentemente dall'esistenza di accordi parasociali.

* * *

Le società contrassegnate da asterisco non hanno ancora tenuto l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 1991-92; tuttavia la Commissione ha ravvisato l'opportunità, per completezza d'informazione, di rendere noto l'ammontare delle partecipazioni rilevanti ai fini dell'OPA obbligatoria, individuato a seguito dell'esame effettuato sui documenti a disposizione.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società con azioni quotate in borsa:

Acquedotto De Ferrari Galliera, 17,96% Idioma S.a.

Assicurazioni Generali, 5,96% Mediobanca S.p.a.

Ferrovie Torino nord, 29,62% Aldo Spirito

Finarte, 17,26% Francesco Micheli

Fondiaria, 40,48% Gaic S.p.a.

Industrie Zignago, 12,99% Pietro Marzotto

La Gaiana, 34,51% Maria Teresa Trussoni

Marzotto, 14,81% Pietro Marzotto

Stefanel, 32,89% Elisa Lorenzon

Zucchi, 24,12% Marzotto S.p.a.

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto:

Istituto finanziario per l'industria edilizia - Finance, 9,05% S.s. Acara

Credito Romagnolo, 6,37% Gruppo Banca Nationale de Paris

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società con azioni quotate in borsa:

Banca nazionale dell'agricoltura, 48,16% Bonifiche Siele Finanziaria S.p.a. (Giovanni Auletta Armenise)

Bastogi IRBS, 47% Santa Barbara 91 S.r.l. (famiglia Cabassi)

Boero Bartolomeo, 42,21% Andreina Boero

Cam Finanziaria, 45,31% G.P.I. S.p.a. (Marco Tronchetti Provera)

Centenari & Zinelli, 34,93% Agostino Colombo

Eliolona, 48,88% Nord Milano Finanziaria S.p.a.

Ferruzzi Finanziaria, 44,81% Serafino Ferruzzi S.r.l.

Fiat, 36,24% G. Agnelli & C. Sapa

Filippo Fochi, 44,79% Società finanziaria di partecipazioni S.p.a.

Gabetti Holding, 48,29% Giovanni Gabetti

Industrie Secco, 46,57% C. e C. S.p.a.

Italgas, 48,65% ENI

Italjolly, 41,49% Laura Pia Marzotto

Montedison, 43,96% Serafino Ferruzzi S.r.l.

Pirelli S.p.a., 46,63% Société Internationale Pirelli S.a.

Raggio di Sole Finanziaria, 46,21% Sunrise Holding S.p.a. (famiglia Gatti Bonati)

SAI, 44,53% Premafin S.p.a. (Salvatore Ligresti)

Saiag, 48,06% Cortiplast S.p.a. (famiglia Valetto)

Sasib, 49,47% CIR S.p.a. (Carlo De Benedetti)

SMI, 47,53% GIM S.p.a.

SNIA BPD, 45,30% G. Agnelli & C. Sapa

Teknecomp, 47,66% Olivetti S.p.a. (Carlo De Benedetti)

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto:
F e M partecipazioni, 40,08% Fermafin S.r.l.

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE UN ACCORDO PARASOCIALE.

Società con azioni quotate in borsa:

CIR, 66,40% Carlo De Benedetti

COFIDE, 64,70% Carlo De Benedetti

Costa Crociere (*), 51,69% Il Ponte (famiglia Costa)

Italmobiliare (*), 31,01% Epifarind S.a.

Necchi, 56,42% Finabe (famiglia Beccaria)

Olivetti, 52,91% Carlo De Benedetti

Simint (*), 55,54% Finarte

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLE PARTECIPAZIONI SINDACATE O AGGREGATE DA PIÙ AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITÀ DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE.

Società con azioni quotate in borsa:

Acciaierie Falck, 59,56%

Acquedotto Nicolay, 50,22%

Aedes, 61,66%

Banco Ambrosiano Veneto, 58,12%

Cartiere Burgo, 44,27%

Fabbrica Milanese Conduttori, 44,23%

Gemina (*), 65,09%

GIM, 62,87%

Italfondiario, 50,10%

Marangoni, 50,99% (**)

Mediobanca (*), 50%

Pirelli & C., 54,80%

Riva Finanziaria (*), 50,01

Terme demaniali di Acqui, 63,99%

Tripcovich, 51,32%

(**) Quota sindacata.

92A3628

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Montegrotto Terme e Abano Terme

Con provvedimento n. 246 del 24 gennaio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Terme Monaco, con sede in Montegrotto Terme (Padova), via Abano, n. 15 - P.I.: 01495170282, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Monaco», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol, grotta e piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Cognolato Elvio.

Con provvedimento n. 668 del 12 febbraio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.a.s. Albergo termale Cortesi Meggiorato di Trevisan Gianni e C., con sede in Abano Terme, via P. d'Abano, 39 - C.F. 00707110284, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Palace Meggiorato», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, estetica, massaggi speciali e subaquei, inalazioni, aerosol, fisiochinesi e piscine termali coperta e scoperta, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Grassetto Maurizio.

92A3614

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 22 luglio 1992).

Tra le vacanze di posti di cui al comunicato citato in epigrafe, alla pag. 27, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificata la disciplina relativa alla facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna nel senso che dove è scritto: «esercitazioni di chimica qualitativa», si legga ed. intenda: «esercitazioni di *analisi* chimica qualitativa».

92A3647

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
  Palazzo Uffici Finanziari
  Località Pietrare

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  DI.E.M. Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200